



## CONFERENZA UNIFICATA

27 giugno 2024

Punto 3) all'o.d.g.:

**PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2024, N. 71, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT, DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, PER IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 E IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA"**

In riferimento al punto 3) sulla conversione in Legge del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, recante "Disposizioni urgenti in materia di sport, sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, si esprime parere favore condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

### **1. Personale educativo degli enti locali – deroga ai tetti di spesa**

*Aggiungere il seguente articolo 8 bis:*

*All'art. 15-bis del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, come convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché in deroga all'art. 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario, a tempo determinato e indeterminato, destinato ai servizi gestiti direttamente dai comuni non è assoggettata ai limiti di spesa previsti, per i comuni, dalle normative vigenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio"*

### **Motivazione**

*Il tetto di spesa imposto agli enti locali per il personale dei servizi educativi e scolastici rischia di vanificare il raggiungimento degli obiettivi europei per i servizi dalla nascita fino a sei anni. Per questo motivo l'emendamento proposto sottrae, fino al 31 dicembre 2027, dalle limitazioni finanziarie vigenti imposte, le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali; al momento infatti tale deroga è prevista per il tempo*



indeterminato nel comma 496 della legge di bilancio n. 213/23, limitata però alle assunzioni eterofinanziate (art. 57 del dl n.104/20) e per le assunzioni a tempo determinato nel dl 19/24 convertito nella L. 56/24, limitata però al 40% in più della spesa sostenuta nel 2009.

## 2. Titolo di studio per i servizi educativi per l'infanzia

Aggiungere il seguente articolo 8 bis:

All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 2017, n. 65, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: **«Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea triennale L-19 e la laurea quinquennale LM-85bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle previgenti normative regionali purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019.»**.

### Motivazione

L'emendamento proposto chiarisce la validità dei titoli d'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia acquisiti in relazione alla normativa previgente anche a seguito della nota interpretativa del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca prot. 14176 del 2018, ampliando il termine ultimo di conseguimento del titolo che dalla formulazione precedente era previsto per "la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo 65/2017", vale a dire il 31 maggio 2017.